

n. 81796/2005 R.G.

Sent. 7677/07
Rep. 6125/07

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE di MILANO**  
**in composizione monocratica**  
**Sezione IV civile**  
**Giudice Giovanni Rollero**

Oggi, 19 giugno 2007, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, promossa

**DA**

[REDACTED] nella qualità di procuratore generale di **CORBANI Lina**, in forza di procura generale per atto nr. 2281 di repertorio e nr. 1141 di raccolta del notaio Enrico Lainati di Milano, in data 26 aprile 2005, elettivamente domiciliato in via San Martino nr. 5, Monza, presso lo studio dell'Avvocato Ferdinando Lelario, che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione.

**ATTORE**

**CONTRO**

[REDACTED], elettivamente domiciliato in via Pompeo Litta nr. 2, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Luigi Corrias, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

**CONVENUTO**



**Oggetto:** divisione ereditaria

**Conclusioni:** come da verbale dell'udienza del 19 giugno 2007

### IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che l'attore chiede, in primo luogo, una pronuncia di mero accertamento del contenuto del contratto di divisione per atto in autentica nr. 3957 di repertorio e nr. 1981 di raccolta del notaio Enrico Lainati di Milano in data 26 luglio 2005 e precisamente chiede di accertare che "alla sig.ra [REDACTED] è stato tra l'altro attribuito l'intero immobile attualmente locato alla [REDACTED] posto al piano interrato ed a livello strada, con ingresso da via [REDACTED] ivi comprese le parti edificate successivamente all'inizio del rapporto locativo e, quindi, nell'attuale stato quale risulta nella piantina in atti delimitata in rosso";

ritenuto, in particolare, che la parte attrice chiede di dichiarare che in forza del contratto divisionale, se correttamente interpretato, le sarebbe stata attribuita la proprietà esclusiva di talune porzioni immobiliari, da tempo realizzate per ampliare le superfici utilizzabili dalla [REDACTED] ma non "ufficializzate" mediante denuncia catastale e, per quanto si evince dall'omissione di qualsivoglia riferimento ad autorizzazioni edilizie ad esse inerenti, costituenti veri e propri abusi edilizi;

ritenuto che la puntuale identificazione (mediante la descrizione dei beni, l'indicazione dei loro estremi catastali e la menzione delle coerenze) dei beni assegnati a titolo divisionale ai due dividendi è contenuta a foglio 2 del contratto su menzionato;

considerato che è non è seriamente contestabile che nella individuazione in tal modo operata con il contratto divisionale delle porzioni immobiliari rispettivamente assegnate alla [REDACTED] i ed al convenuto, il cognato [REDACTED], non sono in alcun modo espressamente menzionate e,

quindi, comprese le porzioni immobiliari oggetto della domanda di accertamento, del resto approssimativamente individuate anche nell'atto di citazione, con il mero riferimento alle superfici assai approssimativamente evidenziate con linee in matita rossa sulla planimetria costituente il doc. 4 di parte attrice;

ritenuto, pertanto che è infondata la domanda di accertamento del contenuto del contratto di divisione come proposta da parte attrice;

ritenuto che l'ulteriore domanda della parte attrice, di accertamento della situazione urbanistico-edilizia delle porzioni immobiliari c.d. non "ufficializzate" e di condanna del convenuto alla corresponsione del 50% dei costi di sanatoria è da ritenersi assorbita a seguito del rigetto della domanda che precede;

rilevato che il sig. [REDACTED] quale procuratore generale della sig.ra [REDACTED] propone in via subordinata anche domanda di annullamento del contratto divisionale del 26 luglio 2005, per errore essenziale di costi, riconoscibile dall'altro contraente [REDACTED]

ritenuto che tale domanda deve essere disattesa perché, in virtù del disposto dell'art. 761 cc, il contratto di divisione può essere annullato solo quando è l'effetto di violenza o dolo, mentre il rimedio dell'azione di annullamento per errore non è dato per questo negozio, essendo disciplinata dall'art. 762 cc l'ipotesi della omissione di uno o più beni dell'eredità, che non dà luogo ad un vizio della precedente divisione ma solo ad un supplemento della stessa ed essendo, per altro verso, disciplinata dall'art. 763 cc l'ipotesi dell'errore di stima dei beni oggetto della divisione, che può dar luogo alla rescissione del relativo contratto nel caso di lesione di una delle parti oltre il quarto;

considerato che parte attrice, pur avendo preannunciato nella memoria ex artt. 170-180 cpc, di replica alla comparso di costituzione del convenuto, la modifica, nei sensi di cui agli artt. 762 e 763 cc, della propria domanda di annullamento per errore essenziale del contratto di divisione, da effettuarsi

con la memoria da depositare nel termine assegnato ex art. 183 V comma cpc, non ha poi proceduto in tal modo, astenendosi dall'avvalersi del suddetto termine, verosimilmente per essersi resa conto che, così operando, avrebbe realizzato un'inammissibile *mutatio libelli*;  
ritenuto che alla completa soccombenza dell'attore deve seguire, di diritto, la condanna alla rifusione delle spese di lite del convenuto, liquidate come da dispositivo;  
ritenuto che è parimenti doverosa la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, a suo tempo eseguita a richiesta dell'attore;

**P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione o deduzione,

**RIGETTA**

tutte le domande dell'attore [REDACTED] quale procuratore generale di [REDACTED]

**ORDINA**

al competente Ufficio del Territorio la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione della presente causa, eseguita il 24 dicembre 2005 ai nr. 99772 di registro generale e 55516 di registro particolare, con esonero da responsabilità,

**CONDANNA**

l'attore [REDACTED] quale procuratore generale di [REDACTED], a rimborsare al convenuto [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano

in € 50,00 per spese, € 1.300,00 per diritti, € 2.700,00 per onorari, € 500,00 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e. così complessivamente, in € 4.550,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, all'udienza del 19 giugno 2007



il Giudice  
Giovanni Rollero

